CAMERA DEI DEPUTATI N. 5188

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, SERVELLO, VALENSISE, MENNITTI, PARLATO, RUBINACCI, BERSELLI, PARIGI, MANNA, COLUCCI, MACERATINI, TRANTINO

Presentata il 29 ottobre 1990

Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La crisi del Golfo Persico ha coinvolto alcune centinaia di nostri concittadini che si trovavano per lavoro in Iraq e nel Kuwait, condizionando pesantemente la loro esistenza e, soprattutto, trasformandoli in ostaggi, con tutte le conseguenze immaginabili.

A tutti voi sono note le richieste che questo gruppo di connazionali ha reiteratamente avanzato, attraverso tutti i canali, sia quelli di alcuni deputati, sia attraverso istanze e petizioni direttamente inviate al Capo dello Stato, sia ed anche attraverso interviste radiotelevisive diffuse in Italia nei momenti di maggiore ascolto.

A voi tutti è anche noto che da parte del Presidente della Repubblica e da parte del Governo, sinora, a questi nostri connazionali sono state date garanzie verbali di affettuosità, di considerazione, di comprensione ma, tutto è rimasto confinato in messaggi ed espressioni verbali senza alcun seguito concreto.

Nei primi giorni, presso il Ministero degli affari esteri, venne istituita la cosiddetta « Unità di crisi », della quale non si sente più parlare, come se la situazione di quegli italiani che sono rimasti laggiù bloccati si fosse risolta senza danni ed a loro favore.

Purtroppo la situazione di quelle persone è ben diversa. Essi non solo sono stati bloccati e debbono restare nell'Iraq, non possono superare le frontiere e, per la maggior parte dei casi non possono

neanche allontanarsi dal perimetro delle città o degli ambienti in cui sono stati confinati.

Inoltre essi sono stati definiti « ostaggi ». Questo termine non sappiamo se sia rapportabile – ma lo temiamo – agli ostaggi previsti dal codice di guerra. Certo si è che lì, nel Golfo, il conflitto sembra tutt'altro che lontano, e ignoriamo quali possano essere le imprevedibili mosse di Saddam Hussein che, avendo fra le mani questi nostri concittadini, se ne può anche avvalere – essendo ostaggi – come schermo e come elemento di propria difesa.

D'altra parte la quasi totalità dei connazionali ha le famiglie in Italia, ed è ben comprensibile il loro stato d'animo di fronte al susseguirsi degli avvenimenti, all'incertezza prorogata nel tempo, alla indifferenza che essi notano fra gli uomini responsabili del nostro Governo, avendo inoltre la sensazione che i loro familiari si trovino « allo scoperto », senza alcuna specifica tutela in patria.

Ben sappiamo che dare tutela diretta ed efficace ai cittadini italiani che si trovano nelle zone calde del Golfo Persico è impossibile, in quanto le decisioni non spettano né al Quirinale, né a Palazzo Chigi. Però siamo certi che ben si possa dimostrare ai familiari che sono in Italia, ed anche agli stessi connazionali a Bagdad, che il Parlamento, di fronte a questa situazione, ha cercato di fare un qualche cosa che, forse, è il minimo che si possa aspettare dallo Stato italiano.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, abbiamo presentato la presente proposta di legge che, nella sostanza, riproduce gran parte dei provvedimenti che, normalmente, il Governo italiano assume in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

E la calamità che ha colpito i nostri connazionali è un qualcosa di ben diverso e di superiore, perché incide su persone che si trovano isolate tanto nelle aree desertiche quanto disperse nelle nostre città italiane.

Riteniamo, pertanto, di dover dimostrare un minimo di solidarietà chiedendo perlomeno la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per i tanti diritti ed interessi che avevano ed hanno questi nostri connazionali e che sono stati profondamente incisi, l'8 agosto 1990, dalla assurda ed imprevedibile iniziativa del Governo iracheno.

Non soltanto prevediamo delle norme a favore dei connazionali e delle loro famiglie per alleviarle da scadenze, da ingiunzioni, da protesti, ma intendiamo anche che il Parlamento deliberi un concorso diretto ed immediato a favore delle unità familiari scisse, delle persone che si trovano a vivere questi tragici momenti, e nello stesso tempo abbiamo pensato ad una delle più elementari provvidenze: quello di far effettuare i collegamenti telefonici gratuiti tra le famiglie in Italia e i loro cari nell'Iraq e viceversa.

Nella sintesi di queste parole noi intendiamo chiedere la solidarietà di tutti gli onorevoli colleghi, per dimostrare con un minimo di fatti concreti quanto i nostri connazionali in Iraq siano a noi presenti in questi momenti.

Per troppo tempo sono rimasti abbandonati. Avevamo chiesto di inviare in Iraq una missione parlamentare, in accordo con gli altri Paesi europei, di delegati, quali osservatori, per difendere la nostra gente contro ogni arbitrio, e per la tutela dei loro diritti. Questa istanza è stata da noi rinnovata alla Conferenza interparlamentare di Montevideo, in modo che vi fosse una pressione politica da parte di tutti i Parlamenti civili del Mondo; il rilascio di tutti gli ostaggi non c'è stato concesso. Adempiamo almeno per quanto è nel nostro potere, a questo dovere; perché non si giunga all'assurdo che i nostri connazionali vengano colpiti, loro e le loro famiglie in Italia, in conseguenza della situazione nella quale si trovano e mentre vivono questi terribili momenti di pericolo fisico e di gravi difficoltà economiche. Dalle parole passiamo ai fatti, sollecitando per altro il Governo, in considerazione della eccezionalità ed urgenza alle quali vuol far fronte la presente proposta, a valutare l'opportunità di varare immediatamente un decreto-legge che recepisca le nostre proposte.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I termini di prescrizione perentori, legali e convenzionali in danno dei connazionali rimasti bloccati nel Kuwait e nell'Iraq e loro familiari residenti in Italia, a seguito dei fatti dell'8 agosto 1990 relativi alla crisi del Golfo Persico, sono sospesi sino al 180 giorno successivo al loro ritorno in patria, oppure sino alla conclusione ufficiale della crisi per quanti colà domiciliati.

2. Sono altresì sospesi i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima dell'8 agosto 1990, o comunque pattuiti o autorizzati prima di tale data, dai soggetti di cui al comma 1, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di fondi rustici che si trovano sul territorio della Repubblica.

ART. 2.

1. I termini sono parimenti sospesi, per lo stesso periodo di cui all'articolo 1 relativamente ad obbligazioni da adempiere in favore delle persone che trovandosi, dopo l'8 agosto 1990, nel Kuwait o nell'Iraq non hanno potuto osservare i termini predetti.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, curano apposite pubblicazioni di rettifica a favore di coloro che trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 hanno subito protesti di cambiali e di vaglia cambiari nel termine di sospensione delle scadenze.

ART. 3.

1. La sospensione di termini per i periodi indicati nell'articolo 1 ha efficacia anche ai fini dell'adempimento delle ob-

bligazioni tributarie, i cui termini sono scaduti o scadano entro i tempi previsti nel citato articolo 1.

2. È altresì sospesa, per il periodo di tempo di cui all'articolo 1, la riscossione dell'imposta e della sovrimposta di qualsiasi genere sul reddito dei fabbricati, delle imposte sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base a bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della imposta sulle società dovute da società cooperative o da consorzi, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, delle tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli o con versamento alla tesoreria comunale, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

ART. 4.

1. I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, godono della sospensione di cui all'articolo 3 per la riscossione dei tributi erariali e locali, nonché dell'imposta sulle società.

ART. 5.

1. A favore dell'unità familiare dei soggetti di cui all'articolo 1, ivi comprese le persone conviventi a carico, è disposta dal Ministero degli affari esteri una erogazione mensile non inferiore e lire 800.000 maggiorata di lire 200.000 per ogni persona componente il nucleo familiare.

2. La erogazione di cui al comma 1 ha luogo su domanda della persona che in Italia rappresenta il familiare bloccato in Iraq o Kuwait ai sensi dell'articolo 1, e viene corrisposta a decorrere dal 1° set-

tembre 1990 sino a 90 giorni dopo il rientro in patria del medesimo.

ART. 6.

1. Ai connazionali che sono stati bloccati nel Kuwait o nell'Iraq, mentre si trovavano in transito in quei Paesi alla data dell'8 agosto 1990, e comprovatamente possano dimostrare un danno emergente o un lucro cessante, il Ministero degli affari esteri, a domanda, liquida l'80 per cento del danno accertato.

ART. 7.

1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un servizio continuativo al quale possono far capo gratuitamente le comunicazioni telefoniche dei connazionali dal Kuwait e dall'Iraq con le proprie famiglie e viceversa.

2. Sino al momento dell'entrata in funzione del servizio continuativo di cui al comma 1, la SIP, l'ITALCABLE e le altre aziende di comunicazioni telefoniche, non contabilizzano le telefonate effettuate dai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1 verso il Kuwait e l'Iraq a decorrere dall'8 agosto 1990 e, se contabilizzate, le portano in detrazione del successivo periodo di imposta.

3. Le comunicazioni telefoniche gratuite, salvo casi di comprovata necessità, sono ammesse con la frequenza di una per settimana in ciascun senso del traffico, e ciascuna per la durata massima di tre minuti di conversazione.

ART. 8.

1. In applicazione delle norme contenute nella presente legge il Ministero degli affari esteri provvede:

a) all'individuazione nominativa dei connazionali bloccati nel Kuwait e in Iraq o ivi domiciliati, e dei loro recapiti in Italia;

b) alla composizione nominativa ed al rapporto familiare di ciascun connazionale attualmente nel Kuwait o in Iraq e della persone cui in Italia l'interessato intende far capo;

c) al pagamento delle somme di cui all'articolo 6, mediante vaglia cambiario, in base allo stato di famiglia, presentato dagli interessati residenti in Italia in carta libera.

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.